

**Circol@re nr. 7 dell'8 febbraio 2019**

# **Autoliquidazione INAIL 2019 Proroga al 16 Maggio 2019**

**a cura del Rag. Vassilli TIENGO**

Riferimenti:

- **Legge 145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio 2019)**
- **Circolare INAIL n. 1 del 11/01/2019**

Con la **Legge di Bilancio 2019** (legge n. 145 del 30.12.2018) il legislatore ha previsto la **proroga delle scadenze relative all'autoliquidazione premi INAIL 2018/2019**. Le consuete scadenze di febbraio sono state rinviate al fine di poter consentire l'applicazione delle nuove tariffe dei premi INAIL.

## **I differimenti**

Con l'articolo 1, comma 1125, della legge n. 145/2018 viene stabilito che *"per consentire l'applicazione delle nuove tariffe di cui al comma 1121 a decorrere dal 1° gennaio 2019, il termine del 31 dicembre previsto dall'articolo 28, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è differito, per il 2019, al 31 marzo dello stesso anno. Per il medesimo anno sono altresì differiti al 16 maggio 2019 i termini di cui all'articolo 28, quarto comma, primo periodo, e sesto comma, e di cui all'articolo 44, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. In caso di pagamento del premio in quattro rate ai sensi del citato articolo 44 del testo unico, come integrato dall'articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, i termini di scadenza della prima e della seconda rata per il 2019 sono unificati al 16 maggio del medesimo anno"*. Pertanto, per l'autoliquidazione 2018/2019:

1. il termine del 31.12.2018 entro cui l'Istituto rende disponibili al datore di lavoro gli altri elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo con modalità telematiche è differito al 31.03.2019. Le nuove basi di calcolo saranno rese disponibili nel **"Fascicolo aziende"** ai soggetti assicuranti

entro il 31.03.2019 e saranno altresì disponibili per gli utenti con i servizi **“Visualizza basi di calcolo”** e **“Richiesta basi di calcolo”** e per il settore navigazione **“Visualizzazione elementi di calcolo”**;

2. il termine del 28.02.2019 per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2018 tramite i servizi **“Alpi online”**, **“Invio telematico dichiarazione salari”** e **“Invio delle retribuzioni e calcolo del premio”**, per comunicare la volontà di avvalersi del pagamento in quattro rate e per chiedere la riduzione prevista dall’articolo 1, commi 780 e 781, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 a favore delle imprese artigiane, è differito al 16.05.2019;
3. il termine del 26.02.2019 entro cui inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte è differito al 16.05.2019;
4. il termine del 16.02.2019 previsto per il versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari della polizza dipendenti, dei premi speciali unitari artigiani e dei premi relativi al settore marittimo, sia per il pagamento in unica soluzione che per il pagamento della prima rata, è differito al 16.05.2019.

## Osserva

In caso di pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione ai sensi dell’articolo 59, comma 19, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell’articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, il premio deve essere diviso in quattro rate, ma le prime due confluiscono nella rata con scadenza 16 maggio 2019, pertanto si avrà:

### PAGAMENTO RATEALE

<b>Prima rata</b>	16.05.2019 pari al 50% del premio, senza maggiorazione di interessi.
<b>Seconda rata</b>	16.08.2019 pari al 25% del premio, differita di diritto al 20 agosto 2019 con maggiorazione degli interessi.
<b>Terza rata</b>	18.11.2019 pari al 25% del premio, con maggiorazione degli interessi.

Il rinvio dell’autoliquidazione comporta anche il **differimento del termine di pagamento dei contributi associativi riscossi dall’INAIL per conto delle associazioni di categoria convenzionate** ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.

Si fa presente che **il differimento dei termini disposto dalla citata legge di bilancio 2019 si applica esclusivamente ai premi di autoliquidazione**, vale a dire i premi delle **polizze dipendenti**, delle **polizze artigiane** e a quelle del **settore marittimo**.

**Restano invece confermati i termini di scadenza delle richieste di pagamento**, elaborate dall’Istituto sulla base delle denunce obbligatorie inviate dai soggetti assicuranti, dei **premi speciali anticipati per il 2019** relativi alle polizze scuole, apparecchi RX, sostanze radioattive, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori. **Detti premi, per il 2019, in attesa della loro revisione continueranno a usufruire della riduzione** prevista dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, **che per l’anno in corso è pari al 15,24%**, come

stabilito dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 22 ottobre 2018.

### **Marittimi - Certificato assicurazione equipaggio**

---

La validità del certificato di assicurazione dell'equipaggio (o attestato annuale di copertura assicurativa) emesso su richiesta dell'armatore per attestare l'assicurazione annuale dell'equipaggio a seguito della denuncia di prima iscrizione o dell'autoliquidazione annuale è prorogata di diritto al 16.05.2019 a seguito del differimento dell'autoliquidazione, previsto dall'articolo 1, comma 1125, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

# # #

**Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito**

**[www.studiocla.it](http://www.studiocla.it)**

oppure sulla nostra pagina **Facebook**

